

REGOLAMENTO DEL CIMITERO

01.01.1979

I. SORVEGLIANZA

Art. 1 Il cimitero è posto sotto la sorveglianza del Municipio.

II. ORARI

Art. 2 Il cimitero rimane aperto al pubblico ininterrottamente, eventuali limitazioni saranno comunicate agli albi.

III. FUNERALI

Art. 3 Il giorno e l'ora dei funerali dovranno essere concordati preventivamente con la Polizia comunale ed il custode del cimitero.

Art. 4 Di regola, è vietato celebrare funerali in domenica o giorni festivi infrasettimanali, eventuali eccezioni potranno essere autorizzate previa istanza al Municipio.

IV. CONCESSIONI

Art. 5 Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:

- a) Di persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio. Fanno eccezione a questa norma le persone decedute nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di un asilo per vecchi.
- b) Di persone morte fuori del Comune ma aventi in esso l'ultimo domicilio legale, nonché gli attinenti.
- c) Di persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruente del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia nel cimitero del Comune stesso.

Art. 6 È autorizzata la concessione, secondo disponibilità di tombe che risultano abbandonate al prezzo di Fr. 1'000.— il mq (previa inchiesta sull'esistenza di eventuali eredi). Le tombe dovranno essere spurgate, i resti deposti nell'ossario e il monumento funebre verrà distrutto. Tutte le spese derivanti saranno a carico del concessionario.

Art. 7 È data facoltà al Municipio di entrare in possesso di qualsiasi area concessa in caso di necessità derivante da ampliamenti, modifiche o altro. In questo caso il Municipio assegnerà al concessionario un altro posto. Le relative spese di traslazione saranno a carico del Comune.

Art. 8 Le concessioni di aree non costituiscono un diritto di proprietà e in caso di soppressione

del cimitero o a destinazione ad altro scopo pubblico, decadono automaticamente tutti i diritti dei concessionari.

- Art. 9 I progetti per i monumenti funebri dovranno essere sottoposti per approvazione al Municipio. Nei campi ventennali le dimensioni prescritte sono di ml 1,80 x 0,80, altezza massima ml 1,20.
- Art. 10 Le tombe, i monumenti e i loculi cinerari dovranno essere oggetto di regolare manutenzione. In caso di mancato ossequio i lavori necessari saranno eseguiti dal Comune e le relative spese fatturate agli interessati.
Piantagioni, fiori, oggetti non consoni al decoro e all'ordine verranno immediatamente rimossi senza preavviso alcuno.
L'altezza dei sempreverdi, fiori o altre piantagioni non dovrà essere superiore a cm 80, misurata dai viali e on n sporgere dall'area assegnata.
- Art. 11 Salvo il caso d'inchiesta dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso della Sezione sanitaria, Servizio igiene, prima che siano trascorsi vent'anni dalla sepoltura.
Le esumazioni consentite prima di questo tempo devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato municipale.
L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sua sepoltura dev'essere chiesta alla Sezione sanitaria, Servizio igiene, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. È soggetta ad una tassa di Fr. 15.— che è incassata dall'autorità contro rimborso.
- Art. 12 Trascorsi vent'anni dalla sepoltura, il Municipio può ordinare lo spurgo dei campi ventennali.
Gli eredi saranno avvisati mediante l'esposizione, direttamente sull'area prevista per lo spurgo, dell'ordinanza municipale indicante la data di esecuzione dei lavori.
I resti non ritirati dagli eredi saranno depositi nell'ossario Comune e i monumenti funebri distrutti.

V. LOCULI CINERARI

- Art. 13 Nel cinerario il Comune mette a disposizione delle celle destinate alle urne cinerarie.
- Art. 14 I loculi potranno essere concessi agli aventi diritto in ogni momento al prezzo fissato nel tariffario. È esclusa la scelta del posto.
L'assegnazione definitiva avverrà solo al momento dell'occupazione seguendo il piano fissato dal Municipio (da sinistra a destra e dall'alto in basso).
- Art. 15 La concessione delle celle è a tempo indeterminato.
In caso di soppressione del cimitero e destinazione del sedime ad altro scopo pubblico, decadono automaticamente tutti i diritti dei concessionari.
- Art. 16 Le concessioni di celle non costituiscono un diritto di proprietà ma solo un diritto personale; detti diritti sono alienabili unicamente con il consenso del Municipio.
- Art. 17 È data facoltà al Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi cella concessa in caso di

necessità derivanti da ampliamenti, modifiche o altro.

- Art. 18 A chiusura delle celle verrà posata un'apposita lastra. Sulla stessa potrà essere scritto, nel carattere e nella disposizione prescritta dal Municipio unicamente il nome e il cognome del defunto (o dei defunti) e le date di nascita e di morte.
A richiesta potrà essere autorizzata la posa di una cornice con fotografia o di un vasetto del tipo e nella disposizione prescritta dal Municipio.
Le lettere formanti l'iscrizione, le eventuali cornici, nonché il vasetto saranno forniti dal Comune.
Le spese relative saranno a carico del richiedente.

VI. LAVORI DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE

- Art. 19 Tutti i lavori di pulizia o di manutenzione di un certo rilievo o di costruzione dovranno essere eseguiti nei giorni feriali.
- Art. 20 Durante tutti i lavori di manutenzione o costruzione, l'assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente regolamento con particolare riguardo agli allineamenti e alle misure prescritte dei monumenti e sarà responsabile in solido con il concessionario di tutti i danni che potranno essere arrecati alle proprietà comunali e private.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, fanno stato le leggi e le disposizioni cantonali in materia.

VIII. ENTRATA IN VIGORE

- Art. 22 Il presente regolamento e relativo tariffario entrano in vigore retroattivamente al 01.01.1979 riservate le ratifiche da parte del Consiglio Comunale di Agno e del Consiglio di Stato.

Tariffario annesso al regolamento del cimitero

A) INUMAZIONE IN CAMPI A VENTENNIO

Area concessa:	ml. 1,80 x 0,80	
Durata della concessione	20 anni	<u>gratuita</u>

B) INUMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Area concessa:	a seconda disponibilità	
Durata della concessione	a tempo indeterminato (salvo soppressione del cimitero)	al mq. <u>Fr. 1'000.—</u>

C) LOCULI CINERARI

Area concessa:	un loculo (dim. Mq 0,42 x 0,42)	
Durata della concessione	Indeterminata (salvo soppressione del cimitero)	<u>Fr. 700.—</u>

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.03.1979

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario

B. Baroni

E. Mini

Approvato dal Consiglio di Stato con ris. No. 4844 del 01.06.1979

Modifiche:

- L'art. 10 del regolamento entrato in vigore il 01.01.1979 è stato modificato come all'attuale dal Consiglio Comunale in data 27.10.1983 (M.M. no. 212/83)
- L'art. 18 del regolamento entrato in vigore il 01.01.1979 è stato modificato come all'attuale dal Consiglio Comunale in data 27.10.1983 (M.M. no. 212/83)